



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale  
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni	Presidente
dott. Pietro Caccialanza	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice est.

ha pronunciato il seguente

**decreto**

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto al n.  
**38727/2018 R.G.** e promosso

da

nato a Kotli in PAKISTAN, il 21/03/1991 (CUI 05A3RGL), rappresentato  
e difeso dall'avv Simona Paci del Foro di Milano e domiciliato per il presente procedimento  
in via Podogora n 15 a Milano.

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA  
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

*resistente*

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

Oggetto: ricorso *ex artt.* 35 D. L.vo n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

### **IN FATTO**

Con ricorso *ex artt.* 35 bis D. L.vo n. 25/2008 depositato il 08.08.2018 notificato al Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. \_\_\_\_\_ adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 12.04.2018 e notificato il 31.07.2018.

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita, né la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Veniva fissata la comparizione delle parti con decreto del 10.10.2019.

All'udienza del 22.10.2019, dinnanzi al GOP delegato per l'udienza, il difensore del ricorrente insisteva nei motivi del ricorso, richiamando la depositata documentazione, di cui depositava copia di cortesia completa della delibera di ammissione, delle buste paga relative al contratto presso WLS e dell'assunzione presso la Cooperativa nonché articoli relativi al caso in questione. Il difensore richiamava la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato. All'udienza era altresì presente il signor \_\_\_\_\_ senza interprete. Il giudice onorario, delegato per la sola udienza di comparizione delle parti, rimetteva il fascicolo al giudice delegante per la valutazione della fissazione dell'audizione.

In ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, veniva fissata l'audizione del ricorrente *ex art.* 35 bis comma 11 d. lgs. cit., al fine di approfondire alcuni elementi del narrato, per il giorno 21.09.2020.

Al termine dell'udienza, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio in data 28.06.2021.

### **IN DIRITTO**

Il signor \_\_\_\_\_, privo di documenti di identificazione arrivava in Italia il 30 luglio 2016 dopo aver lasciato il proprio paese il 15 novembre 2015.

**Sentito dalla Commissione territoriale di Milano**, in data 12.04.2018, dichiarava di essere cittadino pakistano, di etnia kashmira e di professare la religione mussulmano sunnita, Il Signor \_\_\_\_\_ riferiva alla Commissione di avere studiato per 14 anni, di aver lavorato come operaio elettricista nel proprio paese di origine e di avere una attività autonoma.

Il ricorrente riferiva che la propria famiglia di origine era composta dal padre, da tre sorelle e da un fratello più giovane, mentre la madre era deceduta.

Alla Commissione Territoriale il ricorrente dichiarava la propria affiliazione politica al partito J.K.L.F. (Jammy Kashmir Liberation Front), con il ruolo di *“organizzatore delle manifestazioni pubbliche di partito e di fare propaganda politica”*.

Nel corso dell’audizione presso la Commissione Territoriale il ricorrente produceva in copia: la propria tessera di appartenenza al suindicato partito JKLF, copia della documentazione medica attestante le cure ricevute in un presidio medico in Pakistan, e copia della denuncia che la polizia aveva emesso contro di lui.

**Quanto ai motivi che l’avevano indotto ad espatriare** il signor \_\_\_\_\_ raccontava di problematiche che riguardavano tutte le persone che abitano nella sua zona di provenienza. Il ricorrente spiegava che le frontiere in quell’area del paese sono tutt’oggi bombardate per questioni di rivendicazioni della zona del Kashmir. Proprio a causa del conflitto tra India e Pakistan, egli si era iscritto al partito JKLF per rivendicare i diritti del Kashmir pakistano. Il ricorrente precisava, quanto al ruolo, che era stato incaricato di *“fare la sicurezza del partito”*.

Raccontava inoltre che l’11 febbraio ed il 24 ottobre si celebravano giornate di protesta per la causa del Kashmir pakistano: si tratta delle giornate “della memoria”. Al riguardo, riferiva che per il giorno del 24 ottobre 2015 aveva organizzato un corteo composto da circa 180 -200 partecipanti. Durante gli slogan era sopraggiunta la polizia che aveva sparato lacrimogeni contro i manifestanti. A causa del contrasto con la polizia, egli veniva colpito e picchiato alla testa, e colpito di striscio da uno sparo al braccio destro.

A seguito di tale colpo, egli sveniva e si svegliava successivamente in ospedale. Gli appartenenti al partito JKLF, dopo tale fatto, erano andati a trovarlo in ospedale e gli avevano riferito che egli era stato denunciato (al riguardo, egli ha dichiarato che costoro gli hanno fornito la denuncia un anno dopo il suo espatrio, ma non ha saputo dire come costoro l’abbiano ottenuta); decise, quindi, di fuggire prima dell’arrivo della polizia in ospedale, per evitare di essere arrestato.

Nella fuga venne aiutato dal padre e dai suoi amici, che lo prelevarono con una macchina e lo portarono da un amico, dove rimase per tre giorni, finché il padre gli riferì che persone

vicine ai servizi segreti lo stavano cercando. Si trasferì, dunque, a Lahore presso un amico del padre per proseguire le cure, per venticinque giorni, cure che non riuscì ad effettuare presso alcun ospedale a causa della denuncia pendente nei suoi confronti. Suo padre lo avvisò, allora, che il suo negozio era stato distrutto e lo aiutò ad espatriare.

Giunto in Grecia, vi rimase per sette mesi, ma essendo perseguitato dalla polizia, decise di fuggire in Italia passando dalla Macedonia; tuttavia, venne rapito al confine con la Serbia da cittadini Pakistani ed europei che chiesero un riscatto di 5 lakh e lo torturarono per cinque giorni. A seguito di colloquio con i familiari, venne a sapere che la madre, saputo della sua condizione, sarebbe morta di dolore.

**Quanto ai timori in caso di rientro nel Paese il ricorrente dichiarava di temere:** 1. che il governo pakistano e quello indiano bombardino il Kashmir; 2. Per la propria incolumità, essendo un membro del partito JKFL, dunque possibile target dei servizi segreti, interessati a “farlo sparire”.

**La Commissione Territoriale rigettava l’istanza di protezione internazionale del ricorrente:** riteneva la vicenda esposta dal ricorrente incoerente, vaga, contraddittoria e priva di riscontro esterno. Riteneva inoltre non credibile la storia della militanza nel partito in quanto egli non conosce la storia del partito JKLF.

La Commissione riteneva, inoltre, insussistente il rischio di un grave danno di cui all’art. 14 comma 1 lett a) e b) del D.Lgs 251/2007 a causa della mancata credibilità della narrazione e, quanto alla lettera c) alla luce della zona di provenienza del richiedente. Infine, la Commissione riteneva che nel caso in esame non vi fossero elementi sufficienti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 comma 6 del T.U.I.

A seguito dell’impugnazione (con la quale il difensore ha lamentato l’errata applicazione ed interpretazione fra tutti dell’art 3 e dell’art 7 del D.Lgs 241/2007, ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato alla luce della credibilità della vicenda esposta o in via subordinata, alla luce della zona di provenienza, per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14 lett c) del D.LGs 251/2007, o ancora, per il riconoscimento della protezione umanitaria per il percorso integrativo intrapreso dal ricorrente), si è ritenuto opportuno procedere a **nuova audizione** dell’interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando **circostanze specifiche**, che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente oppure la situazione personale*

*o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.*

In **sede di audizione giudiziale, in data 21.09.2020** , il ricorrente ha confermato quanto già riferito durante l'audizione presso la Commissione Territoriale fornendo maggiori dettagli in merito alla zona di provenienza, all'attuale situazione geopolitica dell'area.

Non sono emersi, invece, elementi di fatto che possano comprovare l'effettività della sua militanza politica atteso che, come si dirà meglio oltre, egli non conosce l'attività del proprio partito, non sa riferire alcuna informazione sulla causa kashmira, non conosce altri partiti/ movimenti attivi nell'area ( cfr. da pag 3 a pag 6 del verbale di audizione).

Occorre ora prendere le mosse dalla valutazione di **credibilità**<sup>1</sup>.

Premesso che in ogni caso *“la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., S.U., 17 novembre 2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

---

<sup>1</sup> Come ribadito dalla Suprema Corte, *“la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D. Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto sociopolitico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)”* (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Da ultimo la Corte di Cassazione ha precisato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente costituisce il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi *“non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007”* e, inoltre, tenendo conto *“della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma e, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento”* (Cass., 4 settembre 2018, n. 21610).

Procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, le dichiarazioni del ricorrente possono ritenersi credibili in ordine alla cittadinanza. Ritiene il Collegio che il narrato sia credibile anche in ordine alla zona (regione di Azad Jammu e Kashmir) di provenienza, che neppure il provvedimento impugnato ha messo in dubbio, in ragione tanto della lingua in cui si è svolta l’audizione quanto della conoscenza dimostrata della zona di origine, coerente con le fonti consultate.

In ordine invece al profilo personale del richiedente e alla sua appartenenza al partito politico JKLF, il Collegio ritiene fondate le motivazioni della Commissione territoriale sulla assenza di credibilità in merito alle relative dichiarazioni ed al conseguente accanimento delle autorità di polizia nei confronti del ricorrente, per le seguenti ragioni.

Il ricorrente in sede di audizione giudiziale del 21.09.2020 non esprime un reale vissuto e non fornisce informazioni riconducibili ad una sua appartenenza al partito: tenuto conto del suo profilo e del ruolo dichiarato all’interno dello stesso (i.e. di persona addetta all’organizzazione delle manifestazioni per il partito JKLF), egli non fornisce elementi di tipo organizzativo, rispondendo genericamente alle domande poste, in parte contraddicendosi, indicando inizialmente che veniva fatta una manifestazione al mese, successivamente due all’anno, non sa dire in quale anno si sono verificati i due eventi principali relativi all’uccisione di *“tanti kashmir”* (si veda pagina 4 ss. del verbale di audizione giudiziale del 21.09.2020: *D: ora le farò domande sulla sua militanza con JKLF e sulla sua partecipazione alla manifestazione di ottobre 2015. Quando si è iscritto al partito JKLF? R: nel 2010 D: quali attività svolgeva come militante di quel partito? R: chiamavo tutte le persone e le portavo al punto di raccordo. D: per fare cosa? R: chiamavamo le televisioni e i nostri capi dicevano cosa volevano per il Kashmir D: cosa dicevano esattamente questi capi? R: loro vogliono che il Kashmir diventi indipendente D: Queste manifestazioni avevano una cadenza mensile, settimanale, annuale? R: **ogni venti/venticinque giorni o un mese. D: quindi una volta al mese facevate una manifestazione? R: sì. D: **Alla commissione ha detto che protestavate l’11 febbraio ed il 24 ottobre, quindi due proteste all’anno, non*****

**dodici all'anno. Mi spiega meglio?** R: una volta al mese riuniamo circa 200 persone, mentre in quelle due date **riuniamo tutte le persone. D: cosa vuol dire "riuniamo tutte le persone", mi spieghi meglio. R: il 24 ottobre in India hanno ucciso tanti Kashmiri** D: di che anno? R: **non mi ricordo.** comunque è per questo che i Kashmiri protestano D: è l'11 febbraio cosa è successo? R: la stessa cosa. D: quindi hanno ucciso tanti kashmiri anche l'11 febbraio? R: **non ricordo.** Io mi sono iscritto in questo partito perché pensavo che è buono rispetto agli altri. Non sapevo che vivendo in Kashmir avrei avuto dei rischi di essere ucciso. D: In che senso non era consapevole dei rischi di essere ucciso? R: intendo dire che quando si fanno le manifestazioni, in quel momento i poliziotti possono ucciderci. D: quindi lei non sapeva che partecipando alle manifestazioni avrei rischiato di essere ucciso dai poliziotti? R: esatto. Il problema è sorto quando l'esercito indiano ha iniziato a bombardare la zona)

In particolare il ricorrente anche rispetto alle manifestazioni cruciali del 2015 che si sono svolte non avrebbe saputo riferire alcun dettaglio, neanche il luogo dove si sarebbe tenuto l'evento, che si presume una persona che organizza l'evento o quantomeno vi partecipa attivamente, dovrebbe conoscere (cfr. pag 5 del verbale del 21.09.2020 D: quando l'esercito indiano ha iniziato a bombardare la zona? R: da tanto tempo D: più o meno da quanto? R: Dopo il girone in cui Pakistan e India sono stati divisi, da allora hanno iniziato a bombardare. D: a bombardare il Kashmir? R: sì perché il Kashmir è attaccato al confine dell'India D: più o meno in che periodo temporale colloca l'inizio dei bombardamenti? R: più o meno da sessant'anni; da quando sono nato ho visto i bombardamenti **D: ora parliamo della manifestazione del 24 ottobre 2015. Dove era il luogo di raduno? R: non mi ricordo).**

Alla luce della non credibilità dell'appartenenza attiva del ricorrente al partito JKLF decade, di conseguenza, il fondato timore in cui verserebbe il richiedente nel suo Paese, in ragione dell'appartenenza al JKLF.

### **Sullo status di rifugiato**

Quanto all'esame delle fattispecie di protezione internazionale, si osserva che nella vicenda narrata dal ricorrente non sussiste alcun elemento di inclusione della stessa nella previsione di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951<sup>2</sup>, non essendo supportato da credibilità il motivo politico, e, conseguentemente, la sussistenza di un agente di persecuzione.

Per questi motivi si impone una pronuncia di rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

---

<sup>2</sup> Convenzione di Ginevra del 1951, par. 1 del Preambolo, art. 3.

## **Sulla protezione sussidiaria**

Giova ricordare che il ricorrente sia in sede di audizione dinnanzi alla commissione territoriale che in sede di audizione giudiziale rende informazioni geografiche, culturali e sociali che rendono credibile la sua provenienza dall'area dell'Azad Kshmir in Pakistan.

Quanto alla protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji) che nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che: perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno" nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). E', quindi, necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "trattamenti inumani o degradanti" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Nel presente caso non si ritiene sussista il fondato rischio per il ricorrente di essere ucciso da agenti terzi o dalle autorità, attesa la non credibilità dell'attività per il partito JKLF; sempre attesa la non credibilità' rispetto al ruolo attivo nel partito JKLF, non emerge comunque, il rischio che il ricorrente possa incorrere in sanzioni pubbliche o private legate alla sua appartenenza politica.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella **violenza di un conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D. L.vo. n. 251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, cioè l'art. 15 lettera c),



si deve richiamare la definizione di “conflitto armato” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) della “Direttiva qualifiche” non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo”*, avendo il legislatore comunitario optato “per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, secondo l’ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l’esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l’interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica a causa di tale situazione.

Nel caso di specie, ritiene il tribunale, in accordo con le fonti internazionali consultate (<https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IN/DevelopmentsInKashmirJune2016ToApril2018.pdf>; [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Pakistan\\_SecuritySituation\\_August2017\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_August2017_IT.pdf); [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Pakistan\\_Security\\_situation\\_2018.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Pakistan_Security_situation_2018.pdf)) **che la ragione del Kashmir, in Pakistan, luogo di provenienza del ricorrente, si trovi in uno stato di conflitto interno determinato dalla presenza di gruppi paramilitari che combattono per l’autonomia della zona**: si tratta, in parte, di gruppi ispirati da una corrente estremista e radicale dell’Islam, appoggiati dal Pakistan; in parte, di gruppi di ceppo induista, sostenuti dall’India; ed altri ancora, operanti per la totale

indipendenza da entrambi i governi, che si contrappongono alle forze militari dei due Paesi, tra loro in conflitto ormai da decenni.

Il Rapporto EASO sulla sicurezza del Pakistan dell'anno 2017 (consultabile al link: [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO\\_Pakistan\\_SecuritySituation\\_Aug\\_ust2017\\_IT.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Pakistan_SecuritySituation_Aug_ust2017_IT.pdf)) dà conto che *“Nel corso del 2016, la situazione alla Linea di controllo che divide il Kashmir si è intensificata. Dopo un attacco contro la base dell'esercito Uri, l'India ha condotto altri attacchi transfrontalieri in AK. Alla fine del 2016 sono continuati gli scontri a fuoco lungo la Linea di controllo, nonostante il cessate il fuoco concordato nel 2003. (...) La situazione alla Linea di controllo è rimasta instabile, in particolare negli ultimi quattro mesi del 2016. Il PIPS ha contato 51 attacchi transfrontalieri dal confine con l'India (...). Nel novembre del 2016, Dawn ha riportato che in seguito al bombardamento indiano, circa 11.000 famiglie, principalmente da Kotli e Bhimber, hanno abbandonato le proprie abitazioni verso aree più sicure.”*

Il Rapporto EASO aggiornato all'ottobre 2018 (consultabile al link: [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Pakistan\\_Security\\_situation\\_2018.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Pakistan_Security_situation_2018.pdf)) ha evidenziato un peggioramento della situazione di sicurezza della regione del Kashmir, rilevando che *“Al confine Pakistan-India, si sono verificati 131 attacchi transfrontalieri, che hanno causato la morte di 69 persone e ferito 245 persone. All'inizio del 2018 la tensione è salita alla Linea di controllo. Alla fine di maggio 2018, Pakistan e India hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco. Tuttavia, gli attacchi transfrontalieri si sono verificati ancora nel giugno 2018. Complessivamente nei primi sei mesi del 2018, 76 attacchi transfrontalieri hanno provocato la morte di 52 persone (...). Nel 2017, in Pakistan, gli attacchi transfrontalieri con l'India hanno causato la morte di 69 persone, mentre 245 sono rimasti feriti. La maggior parte degli attacchi transfrontalieri si è verificata a Bhimber, Kotli e Poonch. I bombardamenti transfrontalieri hanno un impatto sui civili che vivono vicino alla Linea di controllo. Il governo civile rimane assente in queste aree.”*

In un tale contesto, ne trae il tribunale il sicuro convincimento che nella zona di provenienza del richiedente sussista un conflitto armato, tale da rendere indiscriminatamente a rischio incolumità fisica dei cittadini.

Peraltro, quando sia riscontrata l'esistenza del conflitto, occorre dunque valutarne l'**intensità**, al fine di stabilire se, in caso di rimpatrio, la persona potrebbe subire un **rischio effettivo di danno grave** consistente nella *“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata”*, generata proprio da quel conflitto. Quanto ai **criteri per valutare l'intensità del conflitto (interno)** può ben farsi ricorso alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha indicato alcuni criteri:

- *[F]irst, whether the parties to the conflict were either employing methods and tactics of warfare which increased the risk of civilian casualties or directly targeting civilians;*
- *secondly, whether the use of such methods and/or tactics was widespread among the parties to the conflict;*
- *thirdly, whether the fighting was localised or widespread;*
- *and finally, the number of civilians killed, injured and displaced as a result of the fighting*

*Cfr. CEDU case of Sufi And Elmi v. the United Kingdom (applications nos. 8319/07 and 11449/0; echr : case of k.a.b. v. Sweden (application no. 886/11)*

Riassumendo le indicazioni delle normative e della giurisprudenza sovranazionali, e volendo dare ad esse indicazioni concrete anche in relazione alle fattispecie che la prassi della protezione internazionale, spesso, presenta, il concetto di violenza diffusa può essere posto a fondamento della protezione sussidiaria quando:

- La violenza abbia origine, in aree più o meno estese di un paese, da un conflitto armato tra contrapposti gruppi/bande/formazioni, rispetto alle quali i presidi di sicurezza interna (forze armate, polizia - comunque denominata - con precisi compiti di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza), sia pure ancora formalmente operanti, non abbiano, in realtà, alcuna efficacia nel preservare la popolazione dal rischio di morte o di gravi danni (si pensi - in via meramente esemplificativa - alle situazioni di assoluta instabilità conseguenti un repentino cambio di assetto di uno Stato, ovvero a quelle immediatamente successive alla fine di conflitti internazionali soprattutto nello Stato soccombente, ovvero ancora quando gruppi armati si contendano la supremazia economica e politica di un territorio);
- Più o meno vaste aree del territorio siano sotto il dominio di gruppi armati che siano dediti ad attività illecite (produzione di droga, tratta di persone, commercio di armi, acquisizione e mantenimento con metodi criminali della produzione e distribuzione e beni primari di sussistenza - cibo, acqua, fonti di energia -), che esercitano con modalità violente rispetto alla vita e/o all'incolumità della popolazione, senza che questa possa essere difesa dagli apparati della sicurezza statale;
- In più o meno o meno vaste aree di un territorio, siano presenti gruppi che pongono in essere reiterati ed imprevedibili atti terroristici, che, secondo le definizioni internazionali ed in particolare secondo la definizione della Unione Europea ( cfr. articolo 1 comma 3 posizione comune 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001), data la loro natura o il contesto, danneggiano seriamente uno Stato o un'organizzazione

internazionale, ovvero indiscriminatamente singoli cittadini e sono intenzionalmente commessi al fine di intimidire seriamente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un Paese o di un'organizzazione internazionale;

- In più o meno vaste aree del territorio endemiche attività criminose, poste in essere, frequentemente ed indiscriminatamente, da gruppi armati criminali di piccole o medie dimensioni non necessariamente in conflitto tra loro, ovvero frequenti ed indiscriminati fatti di penale rilevanza secondo le leggi dello Stato – violenze di genere, rapimenti a scopo estorsivo, omicidi comunque motivati, sistematiche usurpazioni della proprietà pubblica e privata – siano consentiti dalla collusa e preordinata inerzia delle forze dell'ordine locali, senza che le istituzioni centrali dello Stato vogliano, possano o sappiano intervenire.

Se tale è la griglia interpretativa per giungere alla definizione di un '**conflitto armato**' non vi è dubbio che **in esso – come sopra osservato - rientri tutta la regione del Kashmir.**

Infatti, consultando il report sulla Situazione della sicurezza in Pakistan, pubblicato nell'ottobre 2018 da EASO ([file:///F:/Pakistan\\_Security\\_situation\\_2018.pdf](file:///F:/Pakistan_Security_situation_2018.pdf)), è possibile accertare come, in Kashmir, "*Gruppi militanti come Hizb-ul-Mujahideen (HM), LET e JEM sono attivi nella regione. Il Long War Journal ha riportato che il Pakistan consente a quei gruppi di avere le loro basi nell'area. L'esercito pakistano ha creato il Consiglio della Jihad Unita, un'organizzazione guidata da Syed Salahuddin, il leader di HM. Il Consiglio della Jihad Unita coordina le attività dei gruppi militanti che operano in Jammu e Kashmir. Un articolo del Combating Terrorism Center del febbraio 2018 afferma che "la presenza dello Stato islamico nella regione è progredita gradualmente nel corso del 2017". Nel marzo 2017, un rapporto di inchiesta di HRCP ha documentato violazioni dei diritti umani da parte di servizi di intelligence e forze dell'ordine a Gilgit-Baltistan.*"

Il documento attesta un'intensificazione dei bombardamenti transfrontalieri nel corso del 2017 e nella prima metà del 2018, con **un aggravamento della situazione** determinato dagli attacchi dei militanti pakistani alle basi militari indiane.

Peraltro, tali bombardamenti stanno avendo un grande impatto sui civili che vivono vicino alla Linea di controllo, confine che segna la demarcazione tra le zone controllate dal Pakistan e quelle controllate dall'India, senza che il governo faccia nulla per intervenire nella zona. Secondo un rapporto di *Action on Armed Violence* (<https://aoav.org.uk/2018/22347/>), nel maggio 2018, i bombardamenti transfrontalieri

hanno cominciato ad avere un impatto anche sul sistema educativo, dal momento che la situazione di conflitto ha portato alla chiusura di molte scuole.

Inoltre, nel suo *Rapporto globale sul dislocamento interno per il 2018* (<http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-%20Figure%20Analysis%20-%20PAKISTAN.pdf>), l'IDMC ha affermato che tra luglio e settembre 2017, 57.000 persone hanno lasciato le loro case a causa dei bombardamenti transfrontalieri nei settori di Abbasur e Sialkot in Azad Kashmir. I mezzi di informazione consultati ([https://www.repubblica.it/esteri/2019/02/14/news/india\\_attacco\\_kashmir-219136941/](https://www.repubblica.it/esteri/2019/02/14/news/india_attacco_kashmir-219136941/); <https://www.ilpost.it/2019/02/19/cosa-sta-succedendo-in-kashmir/>; <https://www.nytimes.com/2019/02/25/world/asia/india-pakistan-kashmir-jets.html>) riportano la notizia di un ulteriore attacco terroristico, il più sanguinoso degli ultimi decenni, compiuto il 14.02.2019 nelle regioni di Jammu e Kashmir, rivendicato dalla milizia pachistana Jaish-e Mohammad, che ha causato la morte di 46 paramilitari indiani e a cui il governo indiano ha risposto con raid aerei in territorio pakistano, il che ha ulteriormente aggravato il conflitto.

Ed ancora le più recenti informazioni sulla sicurezza nell'area di provenienza del ricorrente, l'Azad Kashmir appunto, evidenziano il permanere di una situazione di alto rischio, senza accesso a strumenti di protezione effettiva ai danni della popolazione, cfr -USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 30 March 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048102.html>; ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation: Pakistan: Religious Minorities, March 2021 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2047750/ACCORD-Pakistan-Religious-Minorities-March-2021.pdf>.

Alla stregua dei richiamati criteri interpretativi della definizione di “conflitto armato” e di “danno grave” non vi è dubbio che in tale nozione, come precedentemente osservato, rientri l'intera regione del Kashmir. Ribadita, quindi, la credibilità del ricorrente in ordine alla sua provenienza e alle sue condizioni di vita sociale e personale, ritenuto che in Kashmir sia tuttora presente un diffuso conflitto armato, tale da mettere a serio repentaglio l'incolumità dei cittadini, sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore del sig. , della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettera c), del decreto legislativo n. 251 del 2007.

Ogni altra domanda subordinata risulta assorbita dal riconoscimento della protezione sussidiaria.

Si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente nato a Kotli in PAKISTAN, il 21/03/1991 (CUI 05A3RGL), rappresentato e difeso dall'avv Simona Paci del Foro di Milano e domiciliato per il presente procedimento in via Podogora n 15 a Milano, al riconoscimento della **protezione sussidiaria di cui all'art 14 lett c) del D.Lvo 251/2007**
- nulla per le spese;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28.06.2021.

Il Giudice est.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

dott.ssa Laura Sara Tragni